



**COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO DEL
MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
N. 1420 DEL 26 FEBBRAIO 2015**

E

**DELL'ART. 2, COMMA 1, LETTERA D) DEL DECRETO DEL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
N. 6513 DEL 18 NOVEMBRE 2014**

1) PREMESSA GENERALE SUI PRATI PERMANENTI IN ALTO ADIGE

In tutto il territorio della provincia di Bolzano, l'attività agricola è esercitata, tradizionalmente e secondo gli usi e consuetudini locali, prevalentemente su superfici agricole definibili quali "prati permanenti" ai sensi della normativa europea (art. 4, paragrafo 1, lettera h) del Reg.(UE) 1307/2013 e utilizzati per la produzione di "erba o altre piante erbacee da foraggio" (art. 4, paragrafo 1, lettera i) del Reg.(UE) 1307/2013). Sono presenti altre superfici adibite alla produzione di "erba o altre piante erbacee da foraggio" avvicendate entro 5 anni (ricomprese tra i "seminativi") e altre superfici non destinate alla produzione di foraggi quali "seminativi" e "colture permanenti" (art. 4, paragrafo 1, rispettivamente lettera f) e g) del Reg.(UE) 1307/2013).

Con riferimento ai "prati permanenti" sono distinguibili due tipologie di terreno:

- 1) prati permanenti (ovvero superfici sfalciate e normalmente non pascolate o pascolate solo successivamente allo sfalcio); anche prati con tara (superfici sfalciate la cui superficie adibita alla produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio sia inferiore al 95% della superficie totale della parcella) ai sensi dell'art. 10 del Reg. (UE) 640/2014 e con le proporzioni stabilite all'art. 7 del decreto n. 6513 del 18/11/2014;
- 2) pascoli permanenti (ovvero superfici normalmente adibite al pascolamento e non sfalciate) anche pascoli con tara (superfici pascolate la cui superficie adibita alla produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio sia inferiore al 95% della superficie totale della parcella) ai sensi dell'art. 10 del Reg. (UE) 640/2014 e con le proporzioni stabilite all'art. 7 del decreto n. 6513 del 18/11/2014.

La prima tipologia ricomprende alcune superfici naturalmente mantenute (dettagli di seguito) che vengono sfalciate ad anni alterni.

La seconda tipologia ricomprende sia i pascoli posti normalmente nelle vicinanze delle aziende zootecniche dove è prassi il pascolamento diurno (ma sono possibili pascolamenti per periodi più prolungati) sia altre superfici di pascolo, normalmente a quote superiori, dove è prassi locale consolidata il pascolamento per periodi più prolungati e continuativo (superfici di alpeggio, malghe-Almen) anche di superfici dove non è tradizionalmente predominante l'erba o altre piante erbacee da foraggio.

Ogni superficie adibita a pascolo permanente della provincia di Bolzano anche se non è predominante l'erba o altre piante erbacee da foraggio, è una superficie dove si applica una pratica locale tradizionale consolidata ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, lettera h) del Reg.(UE) 1307/2013 e dell'art. 7 lettera a) del Reg.(UE) n. 639/2014. Le superfici sulle quali sono applicate le pratiche locali tradizionali consolidate e



dove non sono tradizionalmente predominanti “erba e altre piante erbacee da foraggio” sono individuate nel SIPA (sistema di identificazione delle parcelle agricole) come superfici dove comunque l’erba e altre piante erbacee da foraggio” sono presenti almeno nella percentuale del 30%.

I pascoli, gli alpeggi, le pratiche tradizionali e gli usi e consuetudini locali del pascolamento in Alto Adige

L’attività alpica è documentata sull’intero territorio della provincia di Bolzano sin dal medio evo. Il primo censimento ufficiale degli alpeggi risale alla seconda metà del 1800 ad opera dell’allora Ministero dell’Agricoltura di Vienna. Attorno al 1876 vennero così rilevati a livello distrettuale e definiti per i diversi comuni il numero degli alpeggi, le loro superfici, lo stato del personale ed i prodotti realizzati.

I vantaggi della pratica del pascolamento per le aziende zootecniche sono molteplici ed in particolare l’alleggerimento del carico lavorativo presso l’azienda durante il periodo estivo ed il risparmio del consumo di foraggio in valle con conseguente possibilità di potere avere un maggior numero di animali in aziende tendenzialmente di piccole dimensioni.

Anche per gli animali la pratica del pascolamento ha effetti positivi sullo sviluppo scheletrico e muscolare e sulla fertilità.

Oltre a svolgere un importante ruolo produttivo per le aziende di montagna, la pratica del pascolamento presenta molteplici esternalità positive legate alla cura e alla tutela dell’ambiente e del paesaggio. Gli effetti più importanti sono però quelli legati indissolubilmente al mantenimento della stabilità idrogeologica del territorio. Per questo motivo l’esercizio del pascolo è disciplinato dalla Legge Forestale Provinciale nr. 21/96 ed in particolare dagli art. 22 e 23. Da tutte queste considerazioni si evince chiaramente l’importanza della gestione sostenibile di tutte le superfici alpine e foraggere del territorio altoatesino.

Il numero degli alpeggi presenti in Alto Adige supera le 1.700 unità, regolarmente censite e inserite nella scheda malghe dal 1991 ad opera della Ripartizione Foreste. Si tratta in prevalenza di pascoli di alta quota (1.800-2.700 m) posti in prossimità o al di sopra del limite del bosco e caratterizzati in prevalenza da pascoli magri e da suoli acidi, con presenza in parte anche di pascoli pingui con un carico medio moderatamente basso compreso fra 0,1 UBA/ha e 1,0 UBA/ha per il periodo di monticazione (normalmente non inferiore a 60 giorni). Non mancano alpeggi situati anche a quote molto più basse. Le tipologie vegetazionali quali nardeti e festuceti influenzano anche le tipologie di animali che storicamente pascolano queste superfici. In Alto Adige vengono monticati annualmente complessivamente circa 90.000 capi. Di questi, 42.000 sono bovini di cui solo circa 4.000 sono bovini in lattazione, 44.000 sono ovini e caprini e 2.000 sono capi equini. Le razze bovine monticate maggiormente sono la Grigia Alpina, la Bruna, la Frisona e la Simmental; è comunque considerata tradizionale la monticazione anche con altre razze.

Le tipologie di pascolamento e le aziende coinvolte

Il centro aziendale del maso, l’azienda agro-zootecnica tipica altoatesina, è ubicato normalmente ad una quota compresa fra il fondovalle e i 2.000 m s.l.m. In prossimità del centro aziendale sono presenti i prati con un intensità di taglio compresa fra uno e cinque sfalci annuali. Sempre nei pressi del centro aziendale possono essere presenti ulteriori superfici adibite al pascolamento (zone comunemente denominate di pascolo o pascolo aziendale di proprietà privata o comune, “Weide” nella denominazione tedesca oppure piccole superfici di alpeggio, normalmente inferiori ai 10 ha) che vengono pascolate dagli animali



dell'azienda o delle aziende vicine e normalmente gli animali fanno ritorno nella stalla aziendale ogni giorno (tali superfici sono normalmente gestite come pascoli diurni).

È prassi consolidata e storicamente documentata che il bestiame di dette aziende venga monticato durante la stagione estiva sugli alpeggi posti alle quote superiori (l'alpeggio è comunemente denominato malga, "Alm" nella denominazione tedesca). Le superfici di alpeggio sono distinte dalle superfici di pascolo (pascolo aziendale) anche da un punto di vista grafico; normalmente le superfici a pascolo (Weide) sono utilizzate nei mesi primaverili e in quelli autunnali quali superfici a pascolo prima di portare gli animali all'alpeggio (Alm) o di ritorno da questo.

La peculiarità del sistema alpico Alto Adige è nella distribuzione degli alpeggi stessi. Il 70% degli alpeggi sono di **proprietà dei singoli masi** che alpeggiano il proprio bestiame su superfici pascolive di proprietà (alpeggi "privati") e normalmente situate nel medesimo comune o nel comune limitrofo alla stalla aziendale (in alcuni casi il pascolo è situato nel territorio degli Stati confinanti); qualora la dimensione dell'alpeggio lo permetta è normale alpeggiare su tali superfici anche capi di terzi. Il restante 29% degli alpeggi viene pascolato da animali per conto terzi ed è riconducibile storicamente a diverse tipologie di proprietà e di gestione. Si sottolinea l'importanza di questi alpeggi non privati che gestiscono più di due terzi della superficie pascoliva intera della provincia.

Usi e consuetudini locali nelle pratiche di gestione delle superfici di alpeggio tramite capi appartenenti a codici allevamento non intestati al richiedente

Si riportano di seguito le diverse tipologie di soggetti che gestiscono superfici di pascolo tramite capi appartenenti a codici allevamento non intestati a loro stessi:

Le **interessenze** (13% del totale) sono comunioni private di interesse pubblico, che utilizzano le superfici di proprietà della comunione stessa quale bene collettivo. Sono una peculiarità del sistema altoatesino riconducibile al diritto austro-ungarico e regolamentate dalla legge provinciale 7 gennaio 1959 n. 2. Le interessenze sono oltre 700, di cui il 90% sono associazioni agrarie con quote di comproprietà congiunte con le singole aziende agricole; il 10% sono associazioni agrarie di godimento. Queste ultime sono state costituite al fine di utilizzare i beni di uso civico pastorali dei comuni e delle A.S.B.U.C. (Amministrazione Separata Beni Usi Civici). Tali diritti di pascolo sono contenuti nel Libro Fondiario ai sensi della legge 1776/1927. Tutte le interessenze sono inoltre regolarmente registrate presso l'Ufficio Proprietà Coltivatrice della Ripartizione Agricoltura. Ogni interessenza presenta degli statuti propri tarati sulle diverse realtà locali e atti a regolamentare l'utilizzo degli alpeggi nell'intenzione di preservare la proprietà collettiva e di impedirne lo sfruttamento selvaggio. Gli statuti disciplinano anche i diritti storici di pascolo delle singole aziende afferenti all'interessenza. A conferma che le interessenze sono una realtà storicamente consolidata è il fatto che esse per legge possono essere ricostituite solo qualora le stesse siano documentate già dagli inizi del 1900, e comunque prima dell'istituzione del Libro Fondiario in Alto Adige. Alcune interessenze gestiscono anche o solo superfici a pascolo (nella accezione di "Weide" come precedentemente definita). La gestione delle superfici di pascolo e alpeggio delle interessenze tramite capi appartenenti ad allevamenti non intestati all'interessenza è storicamente consolidata e rappresenta un uso e consuetudine locale.



Comuni e frazioni (8 % del totale) sono proprietari dei pascoli gravati dagli usi civici ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 giugno 1927, n. 1776. Su questi pascoli vengono quindi pascolati animali di terzi, e precisamente di allevamenti di aziende prevalentemente ubicate nei comuni e nelle frazioni di cui sopra. Sono titolari del diritto di uso civico i cittadini residenti da almeno quattro anni nella relativa località ed i cui animali svernano in loco nelle aziende con il foraggio prodotto dall'azienda. Il carico di bestiame ammesso al pascolo viene determinato con deliberazione del comitato o dalla giunta comunale a seconda della forma di amministrazione locale. Vanno in ogni caso rispettate anche le disposizioni forestali. Queste tipologie di proprietà pascolive sono presenti prevalentemente ed in modo diffuso nella parte occidentale dell'Alto Adige, laddove l'origine retoromanica ha influenzato e influenza tuttora gli usi e costumi locali. Alcuni comuni e frazioni gestiscono anche o solo superfici a pascolo (nella accezione di "Weide" come precedentemente definita). La gestione di tali superfici da parte dei comuni o frazioni tramite capi appartenenti ad allevamenti non intestati al comune o frazione è storicamente consolidata e rappresenta un uso e consuetudine locale.

Comproprietà (7% del totale) sono forme storiche di condominio dei pascoli, non regolate da norme specifiche, laddove solitamente uno dei proprietari si assume formalmente l'onere e la responsabilità di provvedere alla monticazione degli animali dei diversi condomini. Anche in questo caso si tratta di prassi tramandate e consolidate di origine austro-ungarica. La gestione di tali superfici da parte del responsabile del pascolo tramite capi appartenenti ad allevamenti non intestati al responsabile stesso è storicamente consolidata e rappresenta un uso e consuetudine locale. Qualora uno dei comproprietari non assume la gestione completa dell'alpeggio (evidenziato anche dalla piena conduzione dell'alpeggio nel fascicolo aziendale) il pascolo rimane in uso comune. In tal caso sono normalmente monticati gli animali dei comproprietari e quelli di terzi. Le superfici, indivise e non divisibili, sono attribuite in proporzione nei singoli fascicoli aziendali dei comproprietari: la superficie complessiva è ripartita sulla base del diritto di usarla dei singoli comproprietari (percentuale di comproprietà).

Demanio ed enti ecclesiali (2% del totale) sono anch'esse forme di proprietà dei pascoli basate sul pascolamento con animali di terzi secondo l'uso e consuetudine locale.

Gli **alpeggi privati** (70% del totale) sono alpeggi di proprietà di singoli soggetti privati che provvedono alla gestione dell'alpeggio e, sebbene vengano normalmente monticati gli animali del proprietario/gestore stesso, è uso e consuetudine locale che, qualora l'alpeggio sia di dimensioni adeguate, siano alpeggiati anche animali di terzi.

2) COMUNICAZIONI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO N. 1420 DEL 26/02/2015

MANTENIMENTO DEI PRATI PERMANENTI, SUPERFICI NATURALMENTE MANTENUTE E ATTIVITÀ MINIMA – Art. 2 e 3 DEL DECRETO N. 1420 DEL 26/02/2015

Considerato il limitato periodo vegetativo derivante dal clima o comunque la bassa resa dei terreni nella provincia di Bolzano, viene individuato in 0,1 UBA per ettaro di superficie pascolata al netto delle tare



per il periodo di monticazione (generalmente definito in 60 giorni per gli alpeggi) il carico minimo che è necessario garantire affinché venga mantenuto l'alpeggio e il pascolo in condizioni idonee al pascolamento ai sensi dell'art. 2 del decreto.

Analoga intensità di pascolamento (0,1 UBA/ha e, per gli alpeggi, 60 giorni) è da considerare quale attività minima da effettuare nel caso di alpeggi o pascoli mantenuti naturalmente ai sensi dell'art. 3 del decreto.

Per le superfici di pascolo (pascolo aziendale, normalmente diurno) il periodo di pascolamento, in assenza di codici BDN di pascolo (ovvero il codice dell'alpeggio o della malga registrato in BDN), è considerato assolto in presenza di allevamenti attivi da aprile a ottobre dell'anno di domanda, fatti salvi i casi di trasferimento nella gestione dell'allevamento intercorsi nell'anno.

Sono fatte salve comunque ogni altra pratica, diversa dal pascolamento, che permetta il mantenimento delle superfici in uno stato idoneo al pascolamento (lavori di sistemazione, diradamento, ripristino degli steccati e simili) o altre operazioni colturali volte al miglioramento del pascolo.

Per associare al richiedente e considerare le UBA relative agli allevamenti o ai codici pascolo, gli allevamenti e i codici pascolo devono essere situati in un comune dove sono presenti particelle a pascolo o alpeggio del richiedente o in un comune limitrofo. Per considerare le UBA pascolate il responsabile del relativo codice pascolo deve corrispondere con il richiedente (fatta salvo il caso di superfici in uso comune).

Dettagli del controllo delle superfici a pascolo/alpeggio, determinazione del periodo di pascolo (art. 2, comma 4 e 5 e art. 3, comma 4 e 5 del decreto n. 1420 del 26/02/2015):

Pascoli (aziendali, pascolo normalmente diurno):

1. le superfici a pascolo sono verificate con la consistenza media annua dei capi (bovini e ovi-caprini) detenuti dal richiedente relativi agli allevamenti intestati allo stesso oltre agli equidi, lama e alpaca presenti nel fascicolo aziendale; sono considerati gli allevamenti riferiti al richiedente come detentore e situati nel medesimo comune o in un comune limitrofo a quello delle superfici a pascolo; gli allevamenti devono essere attivi nel periodo aprile-ottobre, fatti salvi i casi di trasferimento nella gestione dell'allevamento intercorsi nell'anno;
2. in caso di mancanza dell'allevamento intestato al richiedente (detentore) si considerano i capi alpeggiati relativi ai codici pascolo indicati in domanda o desunti dalla banca dati BDN e riferiti a superfici di alpeggio/pascolo gestite dal richiedente; in tal caso si considerano i capi per un periodo, anche non consecutivo, di 60 giorni (sono considerate le UBA dei soli capi che superano i 60 giorni in alpeggio, le UBA dei capi che non raggiungono i 60 giorni sono considerati in proporzione al periodo); solo bovini e ovi-caprini; sono considerati anche gli equidi, lama e alpaca se registrato il movimento verso il pascolo; sono considerati solo i codici pascolo riferiti al richiedente (responsabile della struttura di pascolo) e situati nel medesimo comune o in un comune limitrofo a quello delle superfici a pascolo; sono considerate anche le UBA relative a capi di cui il richiedente non è detentore;
3. in caso di mancanza dell'allevamento intestato al richiedente (detentore), di equidi, lama e alpaca nel fascicolo e di un codice pascolo associato al richiedente, le superfici non sono ammissibili.

Alpeggi:

1. le superfici di alpeggio sono verificate con la consistenza dei capi (bovini e ovi-caprini) relativi ai codici pascolo indicati in domanda o desunti dalla banca dati BDN, di cui il richiedente è il responsabile e situati nel medesimo comune o nel comune limitrofo all'alpeggio; in tal caso si



considerano i capi per un periodo, anche non consecutivo, di 60 giorni (sono considerate le UBA dei soli capi che superano i 60 giorni in alpeggio, le UBA dei capi che non raggiungono i 60 giorni sono considerati in proporzione al periodo); ai capi bovini e ovicaprini si aggiungono i capi equidi, lama e alpaca monticati come risultano nella banca dati locale; sono considerate anche le UBA relative a capi di cui il richiedente non è detentore;

2. unicamente per gli alpeggi indivisi in uso comune (art. 39 paragrafo 2 del Reg (EU) nr. 809/2014) con più comproprietari (ovvero dove l'alpeggio e le relative parcelle non sono condotte e in gestione ad un unico soggetto, comproprietario o terzo) il codice di pascolo può non essere intestato al richiedente; in tal caso, al fine della verifica dell'effettiva gestione del pascolo da parte del richiedente, sono considerate solo le UBA relative a capi alpeggiati di cui il richiedente è detentore; se nessun capo del richiedente viene alpeggiato o i capi alpeggiati detenuti dal richiedente non sono sufficienti per la densità minima la superficie non è ammissibile (le superfici in uso comune sono ripartite in base al diritto di usarla: percentuale di comproprietà);
3. qualora in domanda non sia riportato il codice pascolo ovvero lo stesso non è situato nello stesso comune o in un comune limitrofo alle superfici di alpeggio e la superficie complessiva dell'alpeggio sia inferiore a 10 ha e le superfici sono situate nel medesimo o in un comune limitrofo a quello di ubicazione dell'allevamento del richiedente, il pascolamento minimo è verificato con la consistenza media annuale delle UBA di cui il richiedente è detentore riferita agli allevamenti intestati allo stesso nel medesimo comune o comune limitrofo (sono considerate tutte le superfici di alpeggio e pascolo cumulativamente) oltre ai capi relativi agli equidi, lama e alpaca presenti nel fascicolo aziendale; gli allevamenti devono essere attivi nel periodo aprile-ottobre, fatti salvi i casi di trasferimento nella gestione dell'allevamento intercorsi nell'anno;
4. superfici che non raggiungono il carico minimo di 0,1 UBA/ha (superficie netta) o alle quali, se superiori a 10 ha, non è associabile alcun codice pascolo nel medesimo comune o nel comune limitrofo non sono ammissibili.

Prati permanenti sfalciati ad anni alterni (art. 3, comma 7 del decreto n. 1420 del 26/02/2015)

Normalmente situati a quote elevate, in considerazione delle condizioni climatiche, ambientali, orografiche, e/o per la ridotta produttività, sono presenti nella provincia di Bolzano superfici a prato permanente naturalmente mantenute, normalmente non pascolate, sfalciate ad anni alterni. Tali superfici vengono individuate dalla Provincia autonoma di Bolzano nel sistema SIPA tramite apposite delimitazioni geometriche. Tali superfici sono distribuite nell'intero territorio provinciale e sono preventivamente individuate; le relative particelle e i poligoni del suolo sono trasmessi all'organismo di coordinamento previa definizione di un apposito codice suolo all'interno del SIPA.

Usi e consuetudini locali nelle pratiche di gestione delle superfici di alpeggio tramite capi appartenenti a codici allevamento non intestati al richiedente (art. 2, comma 5 del decreto)

Ogni superficie adibita all'alpeggio e pascoli collettivi situata nel territorio della provincia di Bolzano è gestita, per quanto riportato nelle premesse, nell'ambito di pratiche di pascolo che prevedono la possibile monticazione di capi non appartenenti agli allevamenti intestati al richiedente. La monticazione con capi non riferibili al richiedente è la prassi nella maggior parte delle superfici adibite a pascolo (alpeggio e pascoli collettivi) della provincia di Bolzano. Si riconosce tale pratica quale uso e consuetudine locale.



**3) COMUNICAZIONI AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 1, LETTERA D) DEL
DECRETO N. 6513 DEL 18/11/2014**

Ogni superficie adibita ad alpeggio della provincia di Bolzano dove non sono predominanti erba o altre piante erbacee da foraggio è una superficie dove si applica una pratica locale tradizionale consolidata ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, lettera h) del Reg.(UE) 1307/2013 e dell'art. 7 lettera a) del Reg.(UE) n. 639/2014 anche in assenza di altre specie arbustive o arboree pascolabili. Le superfici sulle quali sono applicate le pratiche locali tradizionali consolidate e dove non sono tradizionalmente predominanti “erba e altre piante erbacee da foraggio” sono individuate nel SIPA come superfici dove comunque l’“erba e altre piante erbacee da foraggio” sono presenti almeno nella percentuale del 30%; unicamente tali superfici concorrono alle superfici di cui all'art. 7, comma 9, lettera d) del decreto.

Le superfici a pascolo e alpeggio della provincia di Bolzano per la quali trovano già applicazione le lettere a), b) e c) dell'art. 7, comma 9 del decreto, sono da considerare secondo le logiche previste da tali lettere.

Tali superfici sono preventivamente individuate nel SIPA a cura dell'amministrazione provinciale competente e trasmesse tramite apposito codice di utilizzo del suolo.